

I primi 12 articoli della Costituzione contengono i **principi fondamentali** che reggono la nostra **Repubblica**.

Principio democratico (art. 1)

Democrazia vuol dire che il potere di prendere decisioni spetta al popolo, che lo esercita affidando tali decisioni a dei rappresentanti scelti con libere elezioni, attraverso una forma di **democrazia indiretta**.

La sovranità affidata al popolo si esercita anche attraverso forme di **democrazia diretta**, che consentono in qualche modo la partecipazione alla funzione legislativa, in quanto il popolo può decidere l'eventuale abrogazione delle leggi, attraverso appositi referendum, può confermare o meno le proposte di modifica della Costituzione, può presentare proposte di leggi al Parlamento o organizzare petizioni.

Diritti e doveri inviolabili (art. 2)

L'articolo 2 riconosce i fondamentali diritti umani degli individui, definiti "inviolabili", cioè alcuni diritti considerati talmente importanti che non possono essere violati da nessuno, come per esempio il diritto alla vita, alla libertà di pensiero ecc., e che devono essere riconosciuti a chiunque, non solo ai cittadini italiani.

Tali diritti, riconosciuti agli individui sia come singoli che nelle formazioni sociali in cui svolgono la loro personalità, vengono poi specificati nella prima parte della Costituzione, dove viene chiarita anche l'esistenza dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale, che tutti sono tenuti a rispettare.

Il principio di uguaglianza (art. 3)

Con il principio di uguaglianza si afferma che tutti i cittadini sono uguali davanti alla legge, senza differenze di alcun tipo, e che lo Stato deve fare tutto

il possibile per eliminare le eventuali disuguaglianze esistenti.

Sono vietate le discriminazioni in base al sesso: questo principio è stato ispirato dalla necessità di superare la posizione di inferiorità che per molti secoli ha visto le donne sottomesse agli uomini; sono vietate le discriminazioni in base alla **razza**: questa previsione deriva dal disprezzo che i padri costituenti hanno voluto esprimere nei confronti dei gravi crimini di guerra perpetrati dal nazismo e dal fascismo nel periodo antecedente la Seconda guerra mondiale, quando furono uccisi milioni di persone considerate di razza inferiore, come gli ebrei, i rom, i sinti; sono vietate altresì le discriminazioni in base alla **lingua**, alla **religione** professata, alle **opinioni politiche** espresse, in base alle **condizioni personali e sociali**.

Il principio di uguaglianza è uno dei principi costituzionali più difficili da attuare, perché se è facile affermare che tutti i cittadini devono essere uguali davanti alla legge, non è altrettanto facile fare in modo che tale uguaglianza sia effettivamente realizzata.

Proprio perché consapevoli di tale difficoltà, i costituenti, all'articolo 3, hanno inserito al primo comma un principio generale di **uguaglianza formale** (tutti sono uguali davanti alla legge) e, al secondo comma, un diritto meglio definito di **uguaglianza sostanziale**, secondo cui non è sufficiente prevedere che tutti i cittadini siano uguali, ma occorre che lo Stato si impegni, con apposite leggi, per garantire che l'uguaglianza sia effettiva, o comunque che si possano in qualche modo attenuare le disuguaglianze fra gli individui.

Il principio lavorista o di socialità (art. 4)

Tra i principi fondamentali la Costituzione indica quello della tutela del lavoro, di cui si trova riferimento sia nell'articolo 1 che nell'articolo 4. Mentre nell'articolo 1 si evidenzia l'importanza del lavoro posto come fondamento della Repubblica, nell'articolo 4 si evidenzia come il lavoro sia da intendere come diritto per tutti i cittadini di poter esercitare una attività lavorativa, ma anche come dovere morale, nel senso che ogni individuo è tenuto a lavorare, secondo le proprie possibilità e le proprie scelte, per contribuire al progresso della società. Il diritto al lavoro non si configura come una vera e propria pretesa nei confronti dello Stato, bensì come libertà per il cittadino di scegliere il lavoro che vuole, e come dovere generale, da parte dello Stato, di promuovere le condizioni che rendano effettivo tale diritto.

Il decentramento amministrativo (art. 5)

La finalità dello Stato è quella di realizzare gli interessi della collettività. Per farlo esso si avvale di una serie di soggetti pubblici che nel loro insieme costituiscono la cosiddetta “pubblica amministrazione”.

L'esercizio del potere amministrativo da parte dello Stato può essere realizzato in modo accentrato, quando il potere decisionale è riservato solo agli uffici centrali, oppure in modo decentrato, quando i poteri sono assegnati anche ad alcuni organi periferici.

La Costituzione, all'articolo 5, riconosce e incentiva le autonomie locali e il **decentramento amministrativo**, stabilendo che i poteri amministrativi siano delegati quanto più possibile dagli organi centrali agli enti locali (Regioni, Province, Comuni e Città metropolitane), considerati più adatti a conoscere e soddisfare i bisogni dei cittadini.

Il principio pluralista e la tutela delle minoranze linguistiche (art. 6)

Tra i principi fondamentali della Costituzione ritroviamo un'idea costante di **tutela del pluralismo**, ovvero che idee, opinioni, interessi e organizzazioni diversi abbiano tutti pari dignità e valore di fronte alla legge.

All'articolo 6 è prevista la **tutela per le minoranze linguistiche**, che si ricollega al divieto di discriminazioni in base alla lingua, contenuto nell'art. 3 sul tema dell'uguaglianza.

La libertà di religione (artt. 7-8)

Gli articoli 7 e 8 prevedono il **riconoscimento di tutte le confessioni religiose**, che attualmente assumono lo stesso valore di fronte alla legge, diversamente da quanto era previsto nello Statuto albertino che riconosceva alla religione cattolica il ruolo di unica religione dello Stato. Nonostante questa posizione di parità, alla religione cattolica viene comunque riservato un trattamento particolare, in considerazione della sua diffusione e della sua importanza nella società italiana, e per questo nell'articolo 7 si richiama e si conferma la validità dei **Patti lateranensi**, accordi stipulati nel 1929 tra il Governo italiano e la Santa Sede, sottoposti a revisione nel 1984, che regolano i rapporti tra Stato e Chiesa cattolica.

La tutela della cultura e della ricerca (art. 9)

L'articolo 9 si occupa della **promozione e dello sviluppo della cultura e della ricerca** scientifica e tecnica. Al secondo comma, inoltre, è garantita la tutela del paesaggio, inteso in senso ampio come bellezze naturali, ma anche come ambiente e patrimonio storico e artistico. L'articolo parte riconoscendo l'importanza dello sviluppo della

conoscenza e della ricerca, e si sviluppa e si estende successivamente alla tutela dei beni culturali e ambientali.

Il principio di internazionalità e di coesistenza pacifica (artt. 10-11)

L'art. 10 stabilisce alcuni principi per affermare il ruolo di apertura dell'Italia verso la comunità internazionale: si riconosce che l'Italia è un Paese attivo e aperto in un contesto internazionale di cui accetta le regole; si garantisce il **diritto di asilo** agli stranieri a cui sia impedito l'esercizio dei propri diritti e libertà nei Paesi di origine; si nega la possibilità di **estradizione** degli stranieri per motivi politici. L'Italia inoltre ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli, e come strumento di risoluzione dei conflitti internazionali. Consente, invece, la possibilità di limitare la sovranità di un popolo, ma solo se le relative missioni abbiano lo scopo di assicurare la pace e la giustizia tra le Nazioni.

La bandiera e l'inno nazionali (art. 12)

Nell'articolo 12 si stabilisce la tipologia di bandiera che contraddistingue lo Stato italiano, caratterizzata dal tricolore verde, bianco e rosso, a bande verticali. La bandiera e l'inno nazionale *Fratelli d'Italia* sono i simboli che rappresentano il nostro Paese, utilizzati in tutte le manifestazioni ufficiali.

RICERCA & PRESENTA

Il libro *Il giardino di Amelia* (2016) della scrittrice cilena Marcela Serrano è una storia ambientata in Cile durante la dittatura del generale Pinochet (1973-1990), il cui protagonista è un giovane sovversivo, sospettato di attività rivoluzionarie, che viene mandato al confino nei pressi di una grande tenuta di proprietà di una ricca latifondista, con la quale instaura un profondo legame. Una notte arrivano i militari, lui riesce a fuggire, lei viene catturata, torturata e solo quando viene riconosciuta estranea ai fatti viene rilasciata. Molti anni dopo, conosciuta la verità, lui torna in Cile per affrontare il passato.

Fai una ricerca per ricostruire la storia della dittatura in Cile e nei Paesi dell'America latina nella seconda metà del secolo scorso. Poni in evidenza quali diritti fondamentali degli individui siano stati violati in quel periodo. Realizza una presentazione fotografica di quegli eventi, in cui ogni immagine venga accompagnata da un breve commento.